

Associazione Internazionale Città della Terra Cruda

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, durata, scopi sociali, marchio

ART. 1 Costituzione sede e durata.

E' costituita l'Associazione Internazionale dei Comuni della terra cruda denominata "Città della Terra Cruda". Di seguito denominata Associazione.

L'Associazione assume, inoltre anche le seguenti denominazioni:

International Association Earthen Cities
Association Internationale Villes de la Terre Crue
Asociación Internacional Ciudades de la Tierra Cruda

L'Associazione ha la propria sede legale in Italia, nel Comune di SAMASSI, presso il Centro di Documentazione della Terra Cruda. L'Associazione può disporre di altre sedi. L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea dei Soci ne può determinare lo scioglimento.

Lingua ufficiale dell'Associazione Internazionale è l'Italiano. I coordinamenti nazionali fanno uso della propria lingua.

ART. 2 Finalità istituzionali

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue lo scopo di:

- 1. promuovere da parte delle Comunità locali il riconoscimento delle architetture e degli insediamenti in terra cruda, quale espressione di identità, valori e conoscenze su cui fondare le basi del proprio sviluppo sostenibile, attento alla qualità delle scelte insediative ed alla qualità del paesaggio locale;
- 2. potenziare iniziative e attività di ricerca scientifica e sperimentazione per il recupero dei saperi, e delle culture materiali e quindi attualizzare e rilanciare, nel settore edilizio, l'uso del materiale terra cruda e di altri materiali e tecniche locali rinnovandone tradizioni culturali, artistiche e storiche;
- 3. incoraggiare la diffusione dei saperi manifatturieri e delle professioni legate alla terra cruda, quali elementi insostituibili nel sistema delle relazioni civili e per la riqualificazione sociale della città e delle campagne, incentivando anche nuove forme di volontariato, di associazionismo produttivo e di scambio;
- 4. sostenere tra le Città della terra cruda il mutuo aiuto e l'integrazione per fornire valide risposte alle esigenze della popolazione e delle imprese anche attraverso lo scambio diretto e privilegiato tra i comuni aderenti; favorire, inoltre, la creazione di una Rete utile a proporre l'Associazione come interlocutore riconosciuto nei confronti delle Istituzioni nazionali e internazionali al fine di reperire risorse economiche per stimolare l'attuazione degli obiettivi condivisi;



6. impegnarsi a creare un network di conoscenze (cultura, stili di vita) focalizzato sul mondo del crudo, per stimolare la creazione di prodotti turistici che mettano in relazione tra loro le comunità aderenti all'associazione e quelle potenzialmente tali.

L'Associazione per eseguire i suddetti scopi si propone di:

- 1. Promuovere centri di documentazione sulla terra cruda;
- 2. Promuovere la cooperazione a livello internazionale per predisporre progetti di carattere transnazionale;
- 3. Promuovere iniziative, dibattiti, incontri, conferenze, convegni laboratori didattici, workshop;
- 4. Promuovere itinerari turistici-culturali attraverso le architetture ed i paesaggi della terra cruda;
- 5. Realizzare e sostenere servizi di informazione e comunicazione per divulgare le proprie iniziative;
- 6. Organizzare e gestire servizi anche su incarico dei propri Soci coerenti con le finalità sociali;
- 7. Realizzare e sostenere attività di studio e di formazione di concerto con l'Università e con altre istituzioni culturali e scientifiche:
- 8. Organizzare e promuovere manifestazioni che attraverso la terra cruda promuovano le tipicità di ogni singolo territorio;
- 9. Rilasciare assistenza tecnica ai propri Soci nell'ambito della pianificazione territoriale, dei piani di sviluppo locale, della partecipazione a bandi internazionali, nazionali e regionali;
- 10. Rilasciare assistenza tecnica ai progettisti ed alle imprese sia in fase di progetto che in fase di cantiere nell'ambito del recupero e delle costruzioni ex-novo in terra cruda;
- 11. Rilasciare assistenza tecnica alle imprese per la produzione di materiali in terra cruda;

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere ogni altra attività, anche non espressamente prevista dallo Statuto, purché necessaria od utile al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione, in via del tutto occasionale, può compiere sia operazioni mobiliari, immobiliari, finanziari ed assumere partecipazioni in forme associative e societarie aventi le stesse finalità o complementari alle proprie.

L'Associazione può aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi statutari; può altresì assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica purché non in contrasto con i propri scopi sociali, allo scopo di fornire assistenza, consulenza e servizi ai Soci.

L'Associazione può promuovere progetti nell'ambito dei programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali.

L'Associazione designa e nomina propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa.

ART. 3 Marchio Associativo

L'Associazione adotta un proprio marchio e ne può consentire l'utilizzo e la riproduzione ai Soci. L'Associazione si tutela contro gli usi non autorizzati e devianti del proprio marchio.

Il marchio può assumere diverse declinazioni nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Francese e



Spagnolo, così come riportato nell'Allegato A).

TITOLO II

Rapporti associativi, sanzioni

ART, 4 Soci effettivi

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci effettivi: I Comuni, nell'ambito dei quali è presente la cultura della terra cruda, o che intendano promuoverla.

I Soci effettivi partecipano per il tramite del loro Rappresentante legale o da persona allo scopo delegata.

ART, 5 Soci sostenitori

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di Soci Sostenitori: Enti pubblici territoriali, Università, Scuole, Associazioni, Fondazioni, Operatori e Cultori della terra cruda e della bioedilizia.

Il Socio sostenitore all'atto dell'adesione comunica:

- l'entità e la natura del contributo;
- la ragione o l'interesse a sostenere le attività dell'Associazione;
- forniture di servizi a titolo gratuito;
- sostegno finanziario di progetti specifici;
- collaborazioni tecniche e scientifiche;
- patrocini.

Contestualmente alla richiesta di adesione il Socio sostenitore può specificare a quale livello organizzativo è destinato il proprio sostegno, internazionale, nazionale o regionale.

Per acquisire lo status di Socio sostenitore è necessario comunicare la volontà di adesione al Coordinamento internazionale per il tramite di una Città associata.

ART. 6 Acquisizione della qualifica di Socio

Per acquisire la qualifica di Socio, occorre farne domanda. Sulla domanda di ammissione il richiedente dovrà espressamente dichiarare che, in caso della perdita della qualità di Socio, dà mandato al Presidente di inoltrare le proprie dimissioni a qualsiasi organismo in cui sia stato eletto o designato per il tramite o su segnalazione dell'Associazione o da organismi della struttura associativa dell'Associazione stessa.

Sulla domanda di ammissione del Socio, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona all'uopo delegata, delibera il Coordinamento nazionale entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata entro 60 giorni dalla delibera. In difetto vige il principio del silenzio assenso.

Contro la delibera del Coordinamento nazionale è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso all'Assemblea dei Soci che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

L'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari. Con inizio dal gennaio o dal luglio successivi alla data di adesione decorrono tutti i diritti sociali.



L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso a mezzo lettera raccomandata sottoscritta da inviare alla sede operativa dell'Associazione.

La qualifica di Socio comporta l'accettazione del presente Statuto.

I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione, entro e non oltre il 31 del mese di maggio di ogni anno, i contributi associativi derivanti dalle delibere dell'Assemblea dei soci, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti organi. Solo se in regola con tutti i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli organi previsti dal presente Statuto nonché rappresentare l'Associazione in Enti o commissioni. Il Presidente dell'Associazione, sentito il Coordinamento nazionale, può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.

ART. 7 Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea internazionale;
- b) per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 6, comma 6. Le dimissioni non esonerano il Socio dagli adempimenti finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal precedente articolo 6;
- c) per espulsione, deliberata dal Coordinamento nazionale, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi dettati dai competenti organi dell'Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
- d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) su delibera del Coordinamento nazionale per mancato pagamento dei contributi sociali per due anni.
- f) I provvedimenti di cui alle lettere c), d), ed e) del primo comma dovranno essere comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla delibera adottata dal Coordinamento nazionale. Il Socio, raggiunto da provvedimento di espulsione di cui alla lettera c) del primo comma, ha facoltà di interporre ricorso avverso il provvedimento al Collegio dei Garanti di cui all'articolo 19, entro 20 giorni dalla comunicazione.

La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale, nonché le inderogabili dimissioni da quegli organi e commissioni a cui appartenga o in cui sia stato nominato su segnalazione o nomina dell'Associazione.

ART. 8 Sanzioni

I gradi delle sanzioni applicabili dal Coordinamento nazionale per i casi di violazione statutaria, sono nell'ordine:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) la decadenza;

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi statutari.

TITOLO III

Organi e strutture dell'Associazione

ART. 9 Organi dell'Associazione



Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Internazionale dei Soci
- il Coordinamento Internazionale
- il Presidente
- I Coordinamenti Nazionali
- il Collegio dei garanti
- il Revisori dei Conti
- il Tesoriere
- il Comitato scientifico internazionale

ART. 10 Assemblea internazionale dei Soci.

L'Assemblea internazionale dei Soci dell'Associazione è composta da tutti i Soci effettivi, per il tramite del loro legale rappresentante o da persona allo scopo delegata.

Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto che può essere delegato. Ogni votante non può ricevere più di tre deleghe conferite per scritto da Soci aventi diritto al voto.

I Soci sostenitori partecipano ai lavori dell'Assemblea dei soci senza potere di voto, se non limitatamente all'elezione del loro rappresentante in seno al Coordinamento internazionale.

L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea, tre scrutatori ed il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea.

Nel caso in cui i due terzi degli aventi diritto al voto ne facciano richiesta almeno cinque giorni prima della riunione o, comunque, quando si tratti di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, il Segretario dovrà essere un Segretario comunale, in carica presso uno dei Comuni Associati.

Le riunioni dell'Assemblea internazionale, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione ai Soci a mezzo posta elettronica, da spedire almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

In seduta ordinaria l'Assemblea internazionale è convocata una volta all'anno.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, del mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima.

Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione dei bilanci, la convocazione dovrà contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi e i documenti a corredo possono essere consultati.

L'Assemblea internazionale può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente dell'Associazione o il Coordinamento internazionale lo ritengano opportuno o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Coordinamento internazionale o da almeno un terzo dei Soci, il Presidente deve provvedervi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata entro 10 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Garanti.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno cinque giorni.

Le riunioni dell'Assemblea internazionale sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, fisicamente o per delega, i Soci che rappresentino la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Sono valide in seconda convocazione allorché siano presenti almeno 1/6 dei Soci aventi diritto di voto.



Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno i 3/5 dei Soci aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea sentita l'Assemblea, stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni.

Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salva diversa indicazione della maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea. In caso di parità di voto, si procede a ballottaggi sino al raggiungimento della maggioranza.

ART. 11 Assemblea internazionale: competenze.

L'Assemblea internazionale in seduta ordinaria:

- stabilisce gli indirizzi programmatici dell'Associazione
- elegge ogni 4 anni il Presidente dell'Associazione tra i Soci effettivi
- nomina ogni 4 anni il Revisore dei conti
- elegge ogni 4 anni il Collegio dei garanti
- approva il bilancio consuntivo
- approva il bilancio preventivo
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea internazionale in seduta straordinaria delibera:

- le modifiche al presente Statuto
- lo scioglimento dell'Associazione
- la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione
- su ogni altro argomento di particolare importanza che gli Organi statutari ritengano di sottoporre al essa.

ART. 12 Coordinamento internazionale.

Il Coordinamento internazionale dell'Associazione è composto:

- dal Presidente dell'Associazione
- dal Vice Presidente
- dai Coordinatori nazionali
- dal Tesoriere
- da un rappresentante indicato dai Soci sostenitori
- da un rappresentante per ogni Nazione, qualora non presente il Coordinatore nazionale

Il Vice Presidente è eletto in seno al Coordinamento Internazionale.

Per essere nominati in seno al Coordinamento internazionale occorre la qualifica di Socio effettivo. I soci effettivi eletti partecipano alle riunioni del Coordinamento internazionale per il tramite del loro Legale rappresentante o da persona allo scopo delegata ad esclusione per il Presidente e Vice Presidente che non possono delegare altri.

Il Coordinamento internazionale è convocato dal Presidente.

La convocazione da inviarsi a mezzo posta elettronica, deve avvenire con preavviso di almeno 8 giorni, nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di 3 giorni.

Le riunioni del Coordinamento internazionale sono valide in prima convocazione allorché siano presenti almeno 1/3 dei componenti.



Ciascun membro del Coordinamento internazionale ha diritto ad un voto, non sono ammesse deleghe.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Le votazioni del Coordinamento internazionale sono di norma palesi, salvo che le richiedano segrete il Presidente oppure 1/3 dei presenti.

Le riunioni del Coordinamento internazionale possono tenersi tramite videoconferenza.

ART. 13 Coordinamento internazionale: funzioni.

Il Coordinamento internazionale, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

- detta i criteri d'azione dell'Associazione
- nomina, tra i suoi componenti, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento;
- nomina il tesoriere scelto tra i Soci effettivi
- nomina il Segretario dell'Associazione
- nomina i componenti del Comitato scientifico internazionale
- predispone annualmente la relazione programmatica, lo schema di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo
- determina la misura dei contributi dovuti dai Soci, le modalità e i termini di riscossione
- delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di chiedere la convocazione straordinaria della Assemblea
- provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione, in consessi, enti, commissioni o società e comunque ove sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione
- assume il personale dipendente dell'associazione

Art. 14 Coordinamento Nazionale

Ai fini dell'attuazione degli scopi sociali l'Assemblea internazionale può istituire dei Coordinamenti Nazionali, in quelle Nazioni ove esistano almeno 3 Comuni associati, determinandone altresì funzioni e competenze.

I Coordinamenti Nazionali sono composti da un componente per ciascuna Regione e da un componente aggiuntivo ogni 7 Città della stessa Regione.

I Coordinatori Nazionali sono eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci, e fanno parte di diritto del Coordinamento internazionale. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente dell'Associazione.

I Coordinatori Nazionali rappresentano, sul territorio di loro competenza, l'Associazione.

Art. 15 Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale dei Soci dell'Associazione è composta da tutti i Soci effettivi della medesima Nazione, per il tramite del loro legale rappresentante o da persona allo scopo delegata.

Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto che può essere delegato. Ogni votante non può ricevere più di tre deleghe conferite per scritto da Soci aventi diritto al voto.

I Soci sostenitori partecipano ai lavori dell'Assemblea dei soci senza potere di voto, se non limitatamente all'elezione del loro rappresentante in seno al Coordinamento nazionale.



L'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria:

- stabilisce gli indirizzi programmatici dell'Associazione nell'ambito della Nazione di riferimento
- elegge ogni 4 anni il Coordinatore Nazionale tra i Soci effettivi
- elegge ogni 4 anni i componenti del Coordinamento nazionale scelti tra i Soci effettivi
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 16 Coordinatore Regionale

I Soci appartenenti alle Regioni ove esistano almeno 7 Città associate, possono eleggere un Coordinatore regionale, durante l'Assemblea regionale convocata dal Presidente dell'Associazione.

I Coordinatori Regionali fanno parte di diritto del Coordinamento Nazionale.

I Coordinatori Regionali, rappresentano sul territorio di loro competenza, l'Associazione.

ART. 17 Comitato Scientifico internazionale. Comitati tecnici.

Il Comitato scientifico internazionale è costituito da esperti e studiosi di varia provenienza disciplinare, con il ruolo di fornire agli organi dell'Associazione un ampia e aggiornata informazione scientifica e culturale per migliorare l'attività svolta.

Per la migliore trattazione dei problemi sottoposti alle decisioni degli Organi Collegiali, il Coordinamento internazionale potrà costituire Gruppi di lavoro ovvero Comitati Tecnici con funzioni consultive. Composizione e compiti saranno stabiliti di volta in volta.

ART. 18 II Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Coordinamento internazionale ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali
- presiede le riunioni di Coordinamento internazionale
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti
- può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri organi, che si rendessero necessari nell'interesse dell'Associazione
- vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi
- redige la relazione programmatica da presentare al Coordinamento ed all'Assemblea
- può sostituirsi al Coordinamento nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro ratifica
- può affidare particolari incarichi operativi a Soci dell'Associazione, definendone gli ambiti e le competenze ed ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare totalmente o parzialmente o di modificare gli incarichi stessi
- conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, tramite contratti, fissandone le modalità e gli onorari o compensi



In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice presidente ne assume le funzioni quale Presidente interinale e convoca, entro 60 giorni dalla vacanza, l'Assemblea che provvede all'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo eletto durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

ART. 19 Collegio dei Garanti

Il Collegio dei garanti è l'organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione. Esamina i casi disciplinari che gli sono deferiti dalle istanze degli associati, e decide su di essi previa istruttoria, emettendo provvedimento scritto motivato entro 60 giorni. È composto da tre membri eletti tra i soci effettivi ed elegge nel suo seno un Presidente.

ART. 20 Revisore dei Conti.

L'Assemblea nomina ogni 4 anni un revisore dei conti, scelto tra i Soci effettivi.

Il revisore dei conti cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea dei Soci.

Art. 21 Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura in collaborazione con il Segretario, la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Il Tesoriere viene scelto tra i Soci effettivi da parte del Coordinamento internazionale.

Art. 22 Organizzazione tecnica

L'Associazione per l'organizzazione delle proprie attività si avvale di: un <u>Segretario organizzativo</u>, il quale è il responsabile della redazione dei verbali, della tenuta dei libro Soci, dell'organizzazione delle attività e su mandato del Presidente, ha potere di operare con banche e uffici postali, effettuare prelievi, e pagamenti e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dal Presidente.

Un <u>Tecnico per l'internazionalizzazione</u>, che supporta il Presidente e gli altri organi dell'Associazione, nei contatti diretti con le Città e con i Soci sostenitori non italiani.

ART. 23 Cariche sociali: gratuità.

Le cariche sociali non sono retribuite. Spetta loro il rimborso spese per le missioni svolte nell'interesse dell'Associazione. Le missioni devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

TITOLO V



ART, 24 Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è formato:

- dai beni e valori acquisiti dall'Associazione o da essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo
- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate

I proventi dell'Associazione sono formati da:

- contributi ordinari
- contributi straordinari
- contributi integrativi
- oblazioni volontarie
- proventi vari

ART, 25 Esercizio sociale.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 26 Scioglimento e liquidazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, costituita da almeno i 4/5 dei Soci e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei votanti. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

ART. 27 Norme transitorie.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore a far data dal 01.01.2015.

Gli organi attuali (Presidente, Vice Presidente, Consiglio direttivo e collegio dei revisori dei conti), limitatamente al Coordinamento Nazionale, restano in carica fino alla fine del mandato.

L'Assemblea dei Soci approva un Regolamento Interno per l'applicazione del presente Statuto per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.